



COMUNE DI CASTELLAMONTE
Provincia di Torino



ORDINANZA N. 16

Li, 23.02.2010

OGGETTO: **ordinanza in materia di viabilità.**

(Modifiche alle norme riguardanti la circolazione e la sosta dei veicoli, nel centro abitato, dal giorno 25.02.2010 al giorno 01.03.2010, in esecuzione ai lavori di posa tubazione acqua potabile in Via Parella – Fraz. S. Giovanni).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la richiesta inoltrata dal sig. IERARDI Salvatore in data 12.02.2010 prot. 3268, per chiusura parziale di strada con istituzione di senso unico alternato in Castellamonte Frazione S. Giovanni – Via Parella per l'esecuzione di lavori di posa tubazione acqua potabile;

Considerato che l'intervento richiesto insiste sulla sede stradale sita in Castellamonte Frazione S. Giovanni – Via Parella;

Considerato che per motivi di sicurezza è necessario istituire il senso unico alternato di marcia per i veicoli nel tratto di strada interessato dai lavori;

Visto il parere della Polizia Municipale pervenuto in data 23.02.2010;

Visto il D.Lgs 30-4-1995 n.285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 16-12-1992 n.495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista altresì la Legge 267/2000;

ORDINA

1. DI ISTITUIRE IL SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA NEL TRATTO DI STRADA IN FRAZIONE S. GIOVANNI – VIA PARELLA;
2. IL DIVIETO DI SOSTA NEL TRATTO DI STRADA INTERESSATO DAI LAVORI IN FRAZIONE S. GIOVANNI – VIA PARELLA;

DAL GIORNO 25.02.2010 AL GIORNO 01.03.2010 COMPRESI

- Che il concessionario rispetti tutte le disposizioni dei Vigili Urbani espresse nel loro parere pervenuto il 22.02.2010 ed allegate alla presente;
- di prendere contatti con i Vigili Urbani per l'apposizione della segnaletica stradale;
- che la fornitura e l'apposizione e successiva rimozione della segnaletica stradale verticale mobile sia diurna che notturna avverrà a cura del concessionario nel rispetto delle norme vigenti e in particolar modo di quelle del codice della strada;
- che la messa in sicurezza del cantiere nelle zone in cui si opera, mantenendo sgombri gli eventuali marciapiedi da qualsiasi tipo di materiale, sarà a carico dell'impresa appaltatrice e dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte e in base alle normative di legge attualmente in vigore;
- che il concessionario dovrà sempre garantire il passaggio in sicurezza dei pedoni, dei mezzi di soccorso e pronto intervento;
- che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio comunale.

I Vigili Urbani sono incaricati di effettuare i controlli per la corretta esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Ministro delle Infrastrutture e trasporti oppure in via alternativa ricorso al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio nel termine di sessanta giorni dalla suddetta pubblicazione (L.6-12-1971 n.1034).

IL CAPO SETTORE TECNICO
F.to Arch. Aldo MAGGIOTTI